

## **TI\_GERICHTE 32.2007.162 vom 8. Mai 2008**

TI Tribunale d'appello, 2008-05-08, IT

Quelle: [https://mcp.opencaselaw.ch/entscheid/ti\\_gerichte\\_32.2007.162](https://mcp.opencaselaw.ch/entscheid/ti_gerichte_32.2007.162)

FR: TI\_GERICHTE 32.2007.162 du 8 mai 2008

IT: TI\_GERICHTE 32.2007.162 del 8 maggio 2008

### **Regeste**

Rifiuto di prestazioni deciso da UAI non può essere confermato dal TCA, in difetto di una sufficiente valutazione medica delle affezioni dell'assicurato e del loro influsso sulla sua capacità lavorativa. Necessità di esperire una nuova valutazione psichiatrica. Rinvio atti all'amministrazione

### **Erwägungen**

#### **E. 9**

febbraio 2007 “ non apporta nuovi argomenti circa la condizione clinica dell'assicurato che non siano stati precedentemente vagliati ” (doc. 45-1). Il dr. \_\_\_\_\_, spec. FMH in medicina generale, nelle sue annotazioni del 6 giugno 2007, ha ritenuto che il rapporto del dr. \_\_\_\_\_ del 30 aprile 2007 “ non evidenzia una chiara modifica dello stato psichico dell'assicurato ”, confermando la valutazione del SAM “ in assenza di una modifica sostanziale dello stato di salute dell'assicurato ” (doc. IV/bis). Al riguardo, il TCA rileva tuttavia che non essendo specialisti in psichiatria e psicoterapia, l'apprezzamento della rilevanza o meno dei certificati specialistici dello psichiatra curante, a fronte della valutazione peritale della dr.ssa \_\_\_\_\_, non era di competenza né del dr. \_\_\_\_\_, né del dr. \_\_\_\_\_ (cfr. sul tema della specializzazione dei medici del SMR: STF I 142/07 del 20 novembre 2007 e STF I 65/07 del 31 agosto 2007). Va ancora aggiunto che, nel suo referto del 9 febbraio 2007, il dr. \_\_\_\_\_ ha attestato l'esistenza di fobie sociali e di aspetti paranoidi (doc. 44-3), non rilevati nel referto peritale della dr.ssa \_\_\_\_\_, nonostante ella abbia indicato che dal punto di vista soggettivo l'assicurato abbia lamentato, tra gli altri, anche disturbi di agorafobia e claustrofobia, che gli impediscono di uscire di casa e di fare uso persino dei mezzi pubblici, temendo che le altre persone possano urtarlo, motivo per il quale egli deve “ripararsi” (doc. 35-14). Anche tali aspetti meritano ulteriori approfondimenti. Alla luce di quanto qui sopra esposto, secondo questo Tribunale, vista la discrepanza esistente tra le valutazioni specialistiche della dr.ssa \_\_\_\_\_ e del dr. \_\_\_\_\_, non è possibile, senza procedere ad ulteriori accertamenti, concludere con sufficiente tranquillità che lo stato valetudinario dell'assicurato, dal punto di vista psichiatrico, era tale da giustificare una capacità lavorativa del 75% in attività conformi alle altre affezioni di cui soffre (cfr. consid. 2.8.2). 2.8.4. Secondo la giurisprudenza federale, il giudice cantonale che considera che i fatti non sono stati sufficientemente chiariti ha, di principio, la scelta fra due soluzioni: o rinviare la causa all'assicuratore per un complemento istruttorio o procedere personalmente a tale complemento. Un rinvio all'assicuratore non viola né il principio della semplicità e della rapidità della procedura né il principio inquisitorio. In una sentenza pubblicata in RAMI 1993 U 170, p. 136ss., il TFA ha comunque stabilito che un simile rinvio può costituire un diniego di giustizia, in particolare quando una semplice perizia giudiziaria o una misura di istruzione puntuale basterebbe a

chiarire un fatto. Tale giurisprudenza è stata criticata dalla dottrina. In particolare, da G. Aubert (cfr. la nota pubblicata in SJ 1993, p. 560) , il quale ha centrato la sua critica sull'art. 47 LAINF che pone il principio secondo cui è compito dell'assicuratore accertare d'ufficio i fatti, se necessario disponendo delle perizie mediche . Ora, secondo Aubert, il risultato della giurisprudenza citata è quello di ribaltare tale onere sui tribunali e, visto il principio della gratuità della procedura, di porre a carico dello Stato - a meno che una parte abbia agito temerariamente o per leggerezza - costi che, invece, incombono agli assicuratori. Del resto, nemmeno l'argomento fondato sulla rapidità della procedura convince Aubert: da una parte, non occorre più tempo all'assicuratore che al giudice per ordinare una perizia e, d'altra parte, la stessa giurisprudenza federale rischia di diventare fonte di ritardi poiché, grazie ad essa, l'assicuratore può essere tentato di rifiutare di ordinare delle perizie lasciando tale onere ai Tribunali (e, quindi, allo Stato). Lo scrivente TCA non può che condividere tali critiche (cfr. in questo senso STCA 35.2004.100 del 9 marzo 2005). D'altra parte, in una sentenza C 206/00 del 17 novembre 2000, pubblicata in DLA 2001, p. 196s., la massima Corte federale ha ricordato - facendo riferimento a una sua pronuncia apparsa in RAMI 1986 K 665, p. 87 - che il rinvio all'amministrazione appare generalmente giustificato se essa ha constatato i fatti in maniera sommaria, ritenendo che, in caso di ricorso, il tribunale li avrebbe comunque puntualmente accertati. Nella concreta evenienza, ci troviamo di fronte a un accertamento dei fatti che, come detto, si rivela lacunoso. La decisione impugnata va quindi annullata e l'incanto retrocesso all'Ufficio AI, affinché faccia allestire al più presto una perizia psichiatrica presso il Centro peritale per le assicurazioni sociali, al fine di chiarire sia l'aspetto diagnostico, sia le ripercussioni dei disturbi sulla capacità lavorativa del ricorrente. Quindi, in esito a tale complemento istruttorio, l'amministrazione si determinerà nuovamente sul diritto alla rendita dell'assicurato. La richiesta dell'assicurato di procedere all'audizione testimoniale del dr. \_\_\_\_\_ è quindi superata dal rinvio degli atti all'Ufficio AI per un complemento istruttorio. 2.9. Con il ricorso l'assicurato ha chiesto di essere posto al beneficio dell'assistenza giudiziaria con gratuito patrocinio (I). Visto l'esito favorevole del ricorso, l'assicurato, patrocinato da un legale, ha diritto al versamento da parte dell'Ufficio AI di fr. 1'800.-- a titolo di ripetibili. Secondo la costante giurisprudenza del TFA l'assegnazione di ripetibili rende priva d'oggetto l'istanza di assistenza giudiziaria con gratuito patrocinio (DTF 124 V 309 consid. 6, STFA del 9 aprile 2003 nella causa C., U 164/02 e STFA del 18 agosto 1999 nella causa E.T.). 2.10. Secondo l'art. 69 cpv. 1bis LAI, in vigore dal 1° luglio 2006, la procedura di ricorso in caso di controversie relative all'assegnazione o al rifiuto di prestazioni AI dinanzi al Tribunale cantonale delle assicurazioni è soggetta a spese. L'entità delle spese è determinata fra 200.-- e 1'000.-- franchi in funzione delle spese di procedura e senza riguardo al valore litigioso. Visto l'esito della vertenza, le spese per complessivi fr. 200.-- sono poste a carico dell'Ufficio AI.

Export aus OpenCaseLaw (CC0). Verbindlich ist allein der vom erlassenden Gericht veröffentlichte Originaltext. Quellen-URL siehe oben.